



# Provincia di Rovigo

Protocollo n. 63531

Deliberazione n. 003

Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

## GIUNTA PROVINCIALE

Seduta del 07 gennaio 2013

Ore 17,10

**Oggetto 03** : Approvazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi provinciali per l'anno 2013 (relative all'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, all'imposta provinciale di trascrizione, al tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente ed alla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche).

Alla trattazione dell'oggetto risultano presenti/assenti i Signori:

		<b>P</b>	<b>A</b>
1) <b>VIRGILI Tiziana Michela</b>	<b>Presidente</b>	<b>P</b>	
2) <b>BRUSCO Guglielmo</b>	<b>Vice Presidente</b>	<b>P</b>	
3) <b>NEGRI Laura</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>	
4) <b>GULMANELLI Giuliana</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>	
5) <b>BELLAN Claudio</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>	
6) <b>GRASSIA Giorgio</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>	
7) <b>MANTOVANI Marinella</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>	
8) <b>RAITO Leonardo</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>	
9) <b>TOSINI Oscar</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>	

Partecipa il Segretario Generale **dr. Maria Votta Gravina**

## LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lett. f), 48 e 172, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" dai quali risulta la competenza della Giunta a deliberare in merito alle tariffe e alle aliquote dei tributi;

Visto il regolamento provinciale per il funzionamento della Giunta;

Visto l'art. 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002), in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) in base al quale in caso di mancata approvazione di deliberazioni in materia di tariffe e di aliquote entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, le stesse si devono intendere prorogate di anno in anno;

Visto l'art. 77/bis, comma 30, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevedeva che "resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale, se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. 7 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)";

Visto l'art. 4, comma 4, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella legge 26 aprile 2012, n. 44, che dispone l'abrogazione dei citati articoli 77/bis, comma 30, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e art. 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, facendo salvi i provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle province e dei comuni, relativi all'anno d'imposta 2012, emanati prima del 2 marzo 2012;

Visto l'art. 39, comma 6, del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario" che, in virtù del rinvio all'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446 del 1997;

Visto l'art. 17 del citato D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, in tema di tributi provinciali propri connessi al trasporto su gomma;

Visti, in particolare, i commi da 1 a 4 del medesimo art. 17, in tema di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, tra cui il comma 2 che dispone che l'aliquota dell'imposta R.C.Auto è pari al 12,5 per cento e che, a decorrere dall'anno 2011, le province possono aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali;

Visto l'art. 18, comma 5, del citato D.Lgs. n. 68/2011, che prevede che a decorrere dall'anno 2012 **l'Addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica** di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è soppressa e il relativo gettito spetta allo Stato;

dato atto che in sostituzione della soppressa addizionale provinciale sull'energia elettrica, il comma 1 del medesimo art. 18 prevede l'assegnazione di una quota di compartecipazione provinciale all'IRPEF, in misura tale da assicurare entrate corrispondenti a quelle dei trasferimenti erariali soppressi e della soppressa addizionale energetica;

Visto l'art. 28, commi 8 e 10, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che fissa in 415 milioni di euro il taglio, a carico delle province, dei fondi da ripartire tramite il Fondo Sperimentale di Riequilibrio, determinato ai sensi del decreto sul federalismo fiscale provinciale D.Lgs. 68/2011 ed il successivo comma 11 con il quale si sopprime il comma 6 dell'art. 18 del citato D.Lgs. 118/2011 che garantiva l'invarianza di gettito a favore delle

province rispetto all'abolizione del tributo provinciale addizionale energia elettrica, a valere sul fondo di riequilibrio;

Considerato che il D.L. 95/2012 convertito in L.135/2012 all'art. 16 comma 7 riduce di 500 milioni di euro nel 2012 e di 1.000 milioni di euro nel 2013 e 2014 e di 1.050 milioni di euro dal 2015 il fondo sperimentale di riequilibrio delle province e che tale riduzione ha comportato per la Provincia di Rovigo, una decurtazione di euro 1.148.094,70 delle entrate a tale titolo;

Considerato che pertanto nel prossimo bilancio 2013 la riduzione di tale voce di entrata, il cui importo peraltro nella Legge di Stabilità, in corso di approvazione viene elevato a 1.200 milioni di euro, comporterà l'ulteriore riduzione della quota di fondo di riequilibrio assegnata alla provincia di Rovigo per un importo stimato di euro 2,4 milioni;

tali riduzioni di risorse per entrate correnti impattano negativamente, in maniera significativa, sia sugli equilibri di bilancio 2013 e successivi, che sul perseguimento dei saldi obiettivo del patto di stabilità inteso del prossimo triennio, come rappresentato al consiglio provinciale con relazione alla deliberazione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio n. 44/46028 del 24/9/2012 e alla deliberazione di assestamento generale 2012, con atto n.54/58967 del 28/11/2012 nelle quali è stata posta l'attenzione alla necessità ed urgenza di definire nuovi ed ulteriori interventi di revisione della spesa, rispetto a quelli assunti finora e/o di esaminare la reperibilità di nuove fonti di entrata;

Si rende conseguentemente necessario approvare scelte che assicurino il mantenimento degli equilibri di bilancio e l'acquisizione, nella misura massima possibile di entrate correnti utili al rispetto del patto di stabilità interno.

Ciò premesso, per quanto attiene **l'Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.)**:

l'art. 56, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali" ha attribuito alle province la facoltà di istituire, tramite l'adozione di un apposito regolamento, l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli (in seguito denominata I. P. T.) richieste al Pubblico Registro Automobilistico in sostituzione della soppressa imposta erariale di trascrizione e dell'addizionale provinciale, con effetto dal 1 gennaio 1999;

il comma 2 del citato art. 56 (come modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 e dal comma 154 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) dispone che l'imposta sia applicata sulla base di apposite tariffe determinate con decreto del ministro delle finanze e che le loro misure possano essere aumentate, anche con successiva deliberazione, fino ad un massimo del trenta per cento;

le tariffe sono state fissate dal decreto del ministro delle finanze 27 novembre 1998, n. 435 "Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 56, comma 11, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione";

l'imposta è stata istituita, quale tributo provinciale, con effetto dal 1 gennaio 1999;

con deliberazione di Giunta n. 236 del 10 dicembre 2007, in applicazione dell'art. 1, comma 154 della legge 296/2006, la tariffa base è stata aumentata dal 20 al 30 per cento, con effetto dal 1° gennaio 2008;

tale misura è stata successivamente confermata, con deliberazioni approvate di anno in anno dalla giunta provinciale, fino all'esercizio 2011;

il D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 recante "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario" è intervenuto nella ridefinizione dell'autonomia di entrata delle province, stabilendo:

a) all'art. 17, comma 6, che con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'art. 56, comma 11, del D.Lgs. n. 446/97, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del citato D.Lgs.vo n. 68/2011, sarebbero state modificate le misure dell'I.P.T. di cui al decreto ministeriale n.

435/1998 in modo che fosse soppressa la previsione specifica relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA e che la relativa misura dell'imposta fosse determinata quindi secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA;

b) al successivo comma 7, che con il disegno di legge di stabilità, ovvero con un disegno di legge ad esso collegato, il Governo promuoverà un riordino complessivo a partire dal 2012 dell'I.P.T. di cui all'art. 56 del D.Lgs. 446/1997 andando a definire nuovi presupposti applicativi riguardo all'individuazione del presupposto per l'applicazione dell'imposta e del soggetto passivo, alla delimitazione dell'oggetto dell'imposta ad autoveicoli, motoveicoli eccedenti una determinata potenza e rimorchi, alla determinazione uniforme dell'imposta per i veicoli nuovi e usati in relazione alla potenza del motore e alla classe di inquinamento, al coordinamento e all'armonizzazione del vigente regime delle esenzioni ed agevolazioni, alla destinazione del gettito alla provincia in cui ha residenza o sede legale il soggetto passivo d'imposta;

- l'art. 1, comma 12, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 ("Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"), convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, dà attuazione alla soppressione della misura della tariffa fissa per gli atti soggetti ad IVA (condizione inizialmente prevista nella tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435), prescindendo dall'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;
- tale modifica, che comporta la tassazione I.P.T. in misura proporzionale ai Kw di potenza (euro 196 fissi per veicoli con potenza fino a 53 Kw ed euro 4,5654 per ogni kw per veicoli con potenza superiore ai 53 kw) sia per i veicoli di nuova immatricolazione che per quelli usati compravenduti con atti soggetti ad IVA, ha efficacia per le formalità presentate al Pubblico Registro Automobilistico a decorrere dal 17 settembre 2011;

dato atto:

- che l'entrata per I.P.T. costituisce la seconda entrata tributaria dell'Ente, rappresentando una delle principali variabili che, in positivo, concorrono all'equilibrio di bilancio ed al perseguimento del patto di stabilità interno del prossimo triennio 2013-2015 e che, conseguentemente, il gettito di tale imposta, soprattutto in una logica di perseguimento dei saldi obiettivo di finanza pubblica di medio periodo, è di fondamentale importanza per il rispetto del patto di stabilità;
- che non è ancora stata concretizzata dal Governo, a partire dal 2012, la nuova imposta provinciale di trascrizione prevista dal comma 7 dell'art. 17 D.Lgs. 68/2011 e che pertanto anche per il 2013 continueranno a restare in vigore le modalità applicative attualmente in essere;

ritenuto, peraltro, necessario, ai fini del migliore perseguimento dei vincoli di finanza pubblica, **confermare sin d'ora l'attuale (vigente) maggiorazione del 30% relativamente alle formalità presentate a decorrere dal 1 gennaio 2013;**

che, per quanto attiene **l'Imposta sui Premi R.C. Auto:**

- l'art. 1 bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961 n. 1216 "nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi" prevede che le assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti sono soggette all'imposta sui premi nella misura del 12,5 per cento e che tale misura si applica anche alle assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione;
- l'art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 ha attribuito il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'art. 6 comma 1, lett. a) del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, alle Province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine agricole, alle Province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione;
- l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 stabilisce che a decorrere dall'anno 2012 l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle Province;
- il successivo comma 2 stabilisce che l'aliquota dell'imposta resta pari al 12,50% (dodicivirgolacinquanta per cento) ma viene attribuita alle Province la possibilità, a

- decorrere dall'anno 2011, di poter aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 (trevirgolacinque) punti percentuali;
- la Provincia ha deliberato con atto della Giunta provinciale n. 126 del 20 giugno 2011, con decorrenza 2011, l'aumento nella misura di 3,5 punti percentuali, portando l'aliquota complessiva dal 12,50% al 16%;
  - l'art. 17, comma 2 stabilisce che gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della deliberazione di variazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base delle modalità stabilite dal Decreto del 3 giugno 2011;
  - la pubblicazione della deliberazione n. 126 della Provincia di Rovigo sul sito del Ministero è avvenuta il 22 giugno 2011, con conseguente entrata in vigore dell'aliquota del 16% a decorrere dal 1 agosto 2011;
- dato atto:
- che l'entrata per Imposta R.C.Auto costituisce la più importante entrata tributaria dell'Ente, rappresentando la principale variabile che, in positivo, concorre al perseguimento del patto di stabilità interno del prossimo triennio 2013-2015;
  - che, conseguentemente, il gettito di tale imposta, soprattutto in una logica di perseguimento dei saldi obiettivo di finanza pubblica di medio periodo, è di fondamentale importanza per il rispetto del patto di stabilità;

Ritenuto, pertanto, di **confermare, in una logica di programmazione di medio periodo finalizzata al rispetto del patto di stabilità interno, le motivazioni poste a base del proprio provvedimento n. 126 del 20 giugno 2011 e di confermare, quindi, anche per il futuro l'aliquota del 16% per quanto attiene l'Imposta R.C.Auto;**

Premesso, ancora, che per quanto attiene il **Tributo a favore delle Province per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente:**

- l'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 "Riordino della finanza degli enti territoriali":
  - a) ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 1993, un tributo a favore delle province per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;
  - b) ha stabilito che detto tributo sia commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e che sia dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa;
  - c) prevede che con deliberazione della Giunta provinciale il tributo sia determinato in misura non superiore al 5% e non inferiore all'1% delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- l'art. 49, comma 17, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" (cosiddetto decreto Ronchi), innovativo nella materia, confermava che è fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ha introdotto significative novità in materia che, per quanto attiene al contenuto del presente provvedimento, non sono ancora in vigore, in quanto da una lettura sistematica delle disposizioni risulta che:
  - a) l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 238 (che introduce la tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani) dispone che "la tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11." Quest'ultimo comma stabilisce che "sino all'emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti". Il regolamento di cui al comma 6, che concerne l'individuazione dei criteri generali sulla base dei quali verranno definite le componenti dei costi e verrà determinata la nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, dovrà essere emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della parte IV del suddetto decreto legislativo n. 152;
  - b) non è, pertanto, attualmente operativa l'abrogazione di norme prevista dall'articolo 264, comma 1, lettere "i" ed "n", che prevedono rispettivamente:
    - b.1) l'abrogazione del "Decreto Ronchi" di cui al decreto legislativo n. 22/1997, le cui disposizioni continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del decreto legislativo n. 152/06;

b.2) l'abrogazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente a favore delle Province di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

- con deliberazione della Giunta provinciale n. 5/6084 del 7 gennaio 1993 è stata fissata la percentuale dell'addizionale al 5%;
- tale misura è stata successivamente confermata, di anno in anno, con deliberazioni approvate dalla Giunta provinciale e, successivamente, per effetto di disposizione normativa (art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007); considerato che il decreto legislativo n. 68/2011 all'articolo 20 comma 1 ha stabilito che "salvo quanto previsto dagli articoli 17 e 18, spettano alle Province gli altri tributi ad esse riconosciuti, nei termini previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che costituiscono tributi propri derivati"; considerato infine che il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici" convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 che, all'art. 14:
  - a) al comma 1 stabilisce che "a decorrere dal 1 gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento";
  - b) al comma 28 stabilisce che "è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504";
  - c) al comma 46 stabilisce che "a decorrere dal 1 gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale, sia di natura tributaria";se la disposizione normativa di cui al periodo precedente resta confermata nei prossimi mesi, nel 2013 si assisterà alla sostituzione della tassa di smaltimento di rifiuti solidi urbani e della tariffa di igiene ambientale con il nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi (il cosiddetto Res o Tares), con nuove modalità applicative e tariffarie; in ogni caso il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, continuerà ad esistere con le medesime modalità finora applicate (percentuale aggiuntiva alla tassa/tariffa/TARES), modificandosi eventualmente soltanto la base imponibile sulla quale andrà a calcolarsi; ritenuto pertanto di confermare, anche per l'annualità 2013 e seguenti, la percentuale dell'addizionale alla tassa/tariffa rifiuti (o all'eventuale nuovo tributo sui rifiuti e servizi, TARES) nella misura del 5% (cinquepercento);
- Premesso, inoltre, che per quanto attiene **la Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche – (TOSAP):**
- dall'anno 2004 il Consiglio Provinciale, in sede di esame ed approvazione del bilancio di previsione del medesimo anno, ha stabilito di esonerare dal pagamento della TOSAP tutti i passi carrabili di competenza provinciale, fatta eccezione unicamente delle occupazioni permanenti di sottosuolo e/o soprassuolo realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da aziende esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, con riferimento all'articolo 18 della Legge n. 488/1999 e successive modificazioni;

Visto il parere favorevole espresso di regolarità tecnica rilasciato dal Dirigente dell'Area Finanziaria in data 18.12.2012 ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositato agli atti;

A voti unanimi;

## **D E L I B E R A**

1. di confermare, a decorrere dal 1 gennaio 2013, l'attuale (vigente) maggiorazione del 30% (trentapercento) dell'imposta provinciale di trascrizione (I.P.T.) rispetto alla tariffa base attualmente prevista ai sensi del decreto del ministro delle finanze 27 novembre 1998, n. 435;
2. di confermare nella misura del 16% (sedicipercento), già precedentemente approvata con la deliberazione della Giunta provinciale n. 126 del 20 giugno 2011, l'aliquota dell'imposta sulle

assicurazioni contro la responsabilità civile (R.C.A.) derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;

3. di confermare al 5% (cinqueper cento) l'aliquota del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente;
4. di confermare l'applicazione, ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 488/1999 e successive modificazioni, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) relativa alle occupazioni permanenti di sottosuolo e/o soprassuolo realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da aziende esercenti attività strumentali ai servizi medesimi;
5. di dare atto che, giusto quanto previsto dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), in caso di mancata approvazione di ulteriori deliberazioni in materia entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, le tariffe e le aliquote fissate con il presente provvedimento, con le relative decorrenze, si intendono confermate di anno in anno;
6. di trasmettere il presente atto deliberativo – in elenco – ai Capigruppo del Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Il Presidente propone, stante l'urgenza di provvedere in materia, che il presente provvedimento venga dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

La proposta del Presidente viene approvata all'unanimità.